



SENT. 208/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Rita **LORETO** Presidente

Ida **CONTINO** Consigliere - relatore

Roberto **RIZZI** Consigliere

Nicola **RUGGIERO** Consigliere

Maria Cristina **RAZZANO** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. **59044** del registro di segreteria
proposto da:

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS), e residente in
OMISSIS , rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Perotta il quale
dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al n. di fax
0825/456286 ovvero alla e.mail sergio.perrotta@avvocatiavellinopec.it

(Appellante)

contro

MINISTERO DELL' INTERNO, in persona del Ministro pro-
tempore, rappresentato e difeso da Ferraro Antonio, con
domicilio digitale eletto all'indirizzo: dipps018.pecps.interno.it

(Appellato-)

- **ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**, con

sede in Roma, in via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso,

congiuntamente o disgiuntamente, dagli avvocati Patrizia Ciacci

(pec: avv.patrizia.ciacci@postacert.inps.gov.it) e Clementina

Pulli (pec: avv.clementina.pulli@postacert.inps.gov.it) ed

elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria 29

presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto medesimo (fax:

0659056512)

- **(Appellato)**

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Campania n.

19/2021, depositata il 15 gennaio 2021 e non notificata.

Visti gli atti del giudizio.

Uditi, nell'udienza pubblica del 18 giugno 2024, con l'assistenza del

Segretario dott.ssa Alessandra Carcani, il magistrato relatore Ida

Contino, l'avv. Sergio Perotta per l'appellante, l'avv. Giuseppina

Giannico in sostituzione e per delega dell'avv. Patrizia Ciacci per l'Ente

previdenziale. Assente il Ministero dell'Interno.

FATTO

1. Con la sentenza n. 19/2021, la Sezione giurisdizionale per la regione

Campania respingeva il ricorso proposto dal sig. OMISSIS, U.P.G.

della Polizia di Stato in pensione dal 1° gennaio 1995, volto al

riconoscimento del suo diritto alla percezione del trattamento

privilegiato di 7^ categoria con decorrenza, non solo giuridica, ma

anche economica, dalla data del congedo (1.1.1995) e, conseguentemente, alla condanna dell'Inps all'erogazione dei ratei maturati dal 1.1.1995 al 21 febbraio 2009, ritenuti, invece, prescritti dal Ministero.

2. A tale conclusione il giudice di primo grado perveniva rilevando che il ricorrente, sebbene avesse presentato la domanda di trattamento pensionistico privilegiato in data 1 giugno 1995, a fronte del decreto di rigetto n. 8786/98 del 12 dicembre 1998, non aveva proposto ricorso al giudice delle pensioni, né aveva interrotto la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici sino al 21 febbraio 2014, allorché aveva inoltrato una domanda di accesso agli atti e chiesto di conoscere lo stato della pratica. Il giudice di prime cure, pertanto, riteneva legittimo l'operato del Ministero dell'Interno il quale, con il provvedimento n. 148 del 4 aprile 2014, in autotutela, in ragione del modificato orientamento giurisprudenziale sull'applicabilità dell'art. 67 d.P.R. 1092/1973 al personale della Polizia di Stato, riconosceva all'appellante il trattamento pensionistico privilegiato vitalizio di 7^a categoria ritenendo, tuttavia, prescritti i ratei maturati nel periodo dal 1.1.1995 al 20.2.2009.

Rilevava, infatti, di non poter considerare, al fine dell'interruzione della prescrizione, la nota n. 3156/GC dell'UTG di Avellino con la quale si trasmetteva il decreto di liquidazione della pensione ordinaria, in esecuzione dell'ultima pronuncia resa in sede di giurisdizione amministrativa.

Tutto ciò considerato, il giudice di prime cure rigettava il ricorso

confermando l'intervenuta prescrizione dei ratei pensionistici maturati sino al 21 febbraio 2009.

2. La decisione è stata impugnata dal sig. OMISSIS con il patrocinio dell'avv. Sergio Perotta, con atto d'appello ritualmente notificato in data 14 luglio 2021 e depositato in segreteria il 15 luglio 2021.

Con un unico motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza opponendo *"l'insussistenza della prescrizione del diritto al riconoscimento della decorrenza economica"*.

Nello specifico, l'appellante ha ritenuto che la statuizione decisoria non abbia correttamente applicato la disciplina di cui all'art. 2 del R.D. n. 295/1939, come modificato dalla l. 428/1985. Secondo l'assunto difensivo, infatti, il decreto n. 148/2014 (decreto impugnato) è un provvedimento discrezionale dell'amministrazione per il quale *"la prescrizione decorre dal giorno in cui il provvedimento sia portato, a norma delle disposizioni in vigore, a conoscenza dell'interessato"* secondo quanto previsto dalla suindicata disciplina. L'Amministrazione, infatti, avrebbe operato autonomamente una nuova valutazione della domanda di pensione originariamente negata, e sulla base del nuovo e diverso inquadramento giuridico della vicenda (applicabilità dell'art. 67 d.P.R. 1092/1973, e non più dell'art. 64) ha ritenuto la sussistenza del diritto dell'istante al trattamento pensionistico privilegiato di VII categoria.

Secondo l'assunto difensivo, pertanto, *"<la data della comunicazione del suddetto accertamento deve considerarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 R.D. n. 295/1939 il nuovo dies a quo per la decorrenza della"*

prescrizione del diritto che decorre dal “...giorno in cui il provvedimento sia portato, a norma delle disposizioni in vigore, a conoscenza dell’interessato”>> (atto d’appello, pag. 7). Ha richiamato in proposito una sentenza della Sezione giurisdizionale per la Campania, emessa in data 30 settembre 2020, nella quale i giudici avrebbero affermato un “principio analogo”.

Ciò posto ha concluso chiedendo l’accoglimento dell’appello e, per l’effetto, la declaratoria del diritto dell’appellante alla percezione del trattamento pensionistico privilegiato con liquidazione dei ratei a decorrere dal 1 gennaio 1995.

3. Con memoria depositata agli atti il 19 marzo 2024, si è costituito l’Inps controdeducendo all’appello e chiedendone il rigetto.

In particolare l’Ente previdenziale, dopo aver condiviso l’iter argomentativo svolto dal giudice di primo grado per giungere alla reiezione del ricorso, con specifico riferimento all’unico motivo di gravame, ha evidenziato che l’adozione di un provvedimento in autotutela non implica che l’Amministrazione rinunci alla prescrizione medio tempore intervenuta.

4. Con memoria del 10 giugno 2024, si è costituito il Ministero dell’Interno opponendo l’infondatezza dell’atto di impugnazione e la correttezza della statuizione di primo grado. Dopo aver evidenziato che il provvedimento impugnato ha riconosciuto il diritto dell’istante in ragione del mutato indirizzo giurisprudenziale sull’applicabilità dell’art. 67 d.P.R. 1092/1973 agli appartenenti alla Polizia di Stato, ha ritenuto condivisibile il percorso motivazionale che ha portato alla statuizione

dell'intervenuta prescrizione dei ratei maturati prima del 21 febbraio 2009. Ciò posto, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello.

5. All'odierna udienza, le parti hanno insistito nelle loro diverse posizioni, concludendo come da verbale.

DIRITTO

I. L'appello in esame mira alla riforma della sentenza n. 19/2021 della Sezione giurisdizionale per la regione Campania con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dall'appellante, volto al riconoscimento dei ratei di pensione privilegiata maturati dal 1 gennaio 1995 al 21 febbraio 2009, ritenuti prescritti dal Ministro dell'Interno con il decreto n. 148/2014; l'amministrazione, infatti, pur riconoscendo il diritto del OMISSIS al trattamento pensionistico privilegiato di VII categoria a decorrere dal 1 gennaio 1995, ha ritenuto che i ratei pensionistici maturati prima del 21 febbraio 2009 fossero incorsi in prescrizione.

II. L'appello è infondato e va rigettato.

Ferma restando l'imprescrittibilità del diritto a pensione, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n.1092 del 29 dicembre 1973, i crediti concernenti i singoli ratei di pensione e i loro accessori sono invece soggetti a prescrizione estintiva quinquennale ex art. 2 del r.d.l. 19 gennaio 1939, n.295, convertito nella legge 2 giugno 1939, n.739 e sostituito dall'art. 2, quarto comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428.

Detta disposizione, infatti, per quel che qui interessa, statuisce: *“Le rate di stipendio o di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel d.lgt. 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni...”*.

Riguardo al *dies a quo* del termine prescrizione, al quarto comma, precisa: *“La prescrizione decorre dal giorno della scadenza della rata o assegno dovuti quando il diritto alla rata od assegno sorga direttamente da disposizione di legge o di regolamento, anche se la Amministrazione debba provvedere di ufficio alla liquidazione e al pagamento. Nel caso invece che il diritto sorga in seguito e per effetto di un provvedimento amministrativo di nomina, di promozione e simili o comunque dopo una valutazione discrezionale dell'Amministrazione, la prescrizione decorre dal giorno in cui il provvedimento sia portato, a norma delle disposizioni in vigore, a conoscenza dell'interessato”*.

Infine, all'ultimo comma, indica puntualmente le cause di interruzione della prescrizione: *“ La prescrizione è interrotta soltanto da istanza o ricorso in via amministrativa o contenziosa o da atto giudiziale valevole a costituire in mora”*.

Ciò posto in termini generali, le doglianze formulate dall'appellante si pongono in contrasto con la disciplina appena riportata.

Risulta infatti dagli atti di causa che in data 1 gennaio 1995 il sig. OMISSIS ha inoltrato al Ministero dell'Interno domanda di trattamento privilegiato per l'infermità riconosciuta dipendente dal servizio dalla C.M.O. di Caserta e ritenuta ascrivibile alla 7^a categoria di pensione; con D.M. n. 8786/98 del 12/12/1998 il Ministero, ritenendo di dover applicare al caso l'art. 64 del d.p.r.1092/1973, rigettava l'istanza in quanto l'infermità non comportava la permanente inidoneità al servizio.

Ebbene, avverso detto provvedimento il Sig. OMISSIS non ha presentato alcuna impugnazione, prestando acquiescenza a un

decreto che gli aveva negato il diritto al trattamento privilegiato e sino al 21 febbraio 2014, data di presentazione da parte dell'appellante della domanda di accesso agli atti, nessun atto interruttivo della prescrizione, come indicato al quinto comma dell'articolo appena richiamato (*"istanza, ricorso in via amministrativa o contenziosa o atto giudiziale valevole a costituire in mora"*), è stato inoltrato al Ministero.

In sede di autotutela, a seguito dell'inoltro della domanda di accesso agli atti, il Ministero, in considerazione della oramai costante giurisprudenza contabile sulla disciplina da applicare al personale della Polizia di Stato, nonché dell'art. 5, comma 6 del D.L. 21 settembre 1987, n. 387 convertito con modificazioni dalla l. 20 novembre 1987 n. 472 (ai sensi del quale: *"Al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare"*), riteneva di riconoscere, proprio in ragione dell'art. 67 del d.P.R. citato, il trattamento pensionistico a vita di VII categoria a decorrere dal 1 gennaio 1995, ritenendo purtuttavia prescritti i ratei pensionistici.

Ebbene, la cadenza temporale dei fatti innanzi esposti induce il Collegio a ritenere corretto il provvedimento impugnato (decreto n.148/2014) nonché la sentenza gravata, proprio in considerazione della disciplina prima richiamata, che, da un lato, àncora il decorso del termine prescrizione in materia pensionistica al giorno della scadenza della rata dovuta e, dall'altro, individua tassativamente (*"la prescrizione è interrotta soltanto da..."*) le cause interruttive del

decorso prescrizione.

Il OMISSIS, infatti, aveva la possibilità di esercitare il proprio diritto di azione per far valere le proprie ragioni sin dal giorno della notifica del provvedimento di diniego (8786/98 del 12 dicembre 1998) avvenuta in data 20 gennaio 1999, non avendo alcun impedimento (legale o di fatto) che gli precludesse l'azione.

Attesa, dunque, l'inerzia dell'interessato protrattasi sino al febbraio 2014, allorché è stata avanzata domanda di accesso agli atti, correttamente l'amministrazione prima e il giudice territoriale dopo, hanno dichiarato prescritti i ratei maturati prima dei cinque anni decorrenti da tale ultima data.

La correttezza della statuizione gravata, peraltro, non è revocata in dubbio dalle censure opposte dall'appellante.

Secondo l'assunto difensivo, infatti, una corretta interpretazione del 4° comma dell'art. 2 della l. 295/1939, come modificato dalla l. 428/1985, dovrebbe indurre a riconoscere i ratei pensionistici a far data dal 1.1.1995 ove si consideri che il provvedimento impugnato integra l'ipotesi ivi prevista di "provvedimento discrezionale dell'Amministrazione con cui il diritto è stato portato a conoscenza dell'interessato "(pag. 7).

Ebbene, l'argomentazione difensiva, a parere di questo Collegio, contraddittoria, non persuade in alcun modo.

La disposizione cui fa riferimento l'appellante statuisce che *"nel caso invece che il diritto sorga in seguito e per effetto di un provvedimento amministrativo di nomina, di promozione e simili o comunque dopo una*

valutazione discrezionale dell'Amministrazione, la prescrizione decorre dal giorno in cui il provvedimento sia portato, a norma delle disposizioni in vigore, a conoscenza dell'interessato".

Orbene, proprio il tenore letterale inequivoco di detta disposizione induce questo giudice a conclusioni del tutto differenti da quelle prospettate dalla difesa; se infatti, il decreto n. 148/2014 è un provvedimento discrezionale, come affermato dall'appellante, la prescrizione dei ratei della pensione riconosciuta con detto decreto, proprio in ragione della norma invocata, avrebbe dovuto iniziare a decorrere dal giorno in cui il provvedimento è stato portato a conoscenza dell'interessato; come d'altronde è stato fatto dal Ministero che tuttavia, a vantaggio del pensionato, ha ritenuto di anticipare il dies a quo alla domanda di accesso agli atti (21 febbraio 2014) ritenendo prescritti i ratei maturati nel quinquennio antecedente a tale ultima data.

Proprio in considerazione della disposizione invocata dall'appellante, non vi è ragione per sostenere che il termine prescrizionale avrebbe dovuto retroagire alla data di presentazione della domanda amministrativa nel 1995, attesa, si ribadisce, l'inerzia del pensionato per circa un ventennio a seguito dell'emissione del decreto di rigetto del 1998.

Infine, è assolutamente priva di rilievo la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Campania, richiamata a sostegno delle argomentazioni difensive, in quanto relativa a fattispecie assolutamente differente da quella all'esame.

Da quanto emerge dal capo virgolettato riportato nell'atto d'appello (si evidenzia in proposito che l'appellante non indica il numero della sentenza richiamata ma solo la data e l'organo emittente) si evince che il giudice campano ha rigettato l'eccezione di prescrizione dei ratei di indennità integrativa speciale e di tredicesima mensilità, chieste in seguito al riconoscimento giudiziale del trattamento pensionistico tabellare. Correttamente, dunque, in tale ipotesi, assolutamente differente da quella all'esame, il giudice campano ha rigettato l'eccezione di prescrizione in quanto la liquidazione di detti emolumenti accessori poteva essere richiesta solo a seguito del provvedimento giudiziale di riconoscimento della pensione tabellare.

Nel caso all'esame, si ribadisce, nessun ricorso in sede contenziosa è stato proposto, sicché, proprio in applicazione del 4° comma dell'art. 2 r.d.l. 296/1939, deve dichiararsi l'intervenuta prescrizione dei ratei maturati dal 1° gennaio 1995 al 21 febbraio 2009.

L'appello, quindi, deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, a favore delle parti resistenti, in € 1.000 (MILLE/00) ciascuno.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Le spese di giudizio sono poste a carico dell'appellante e liquidate, a favore di ciascuna parte costituita, in euro 1.000,00 ciascuno.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

	12	SENT. 208/2024	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 giugno 2024.		
	L'Estensore	il Presidente	
	Dott.ssa Ida Contino	(Rita Loreto)	
	firmato digitalmente	firmato digitalmente	
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 13 AGOSTO 2024		
	p.il DIRIGENTE		
	firmato digitalmente		
	Il Funzionario amministrativo		
	dott.ssa Alessandra Carcani		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del		
	decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,		
	dispone		
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma		
	1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.		
	IL PRESIDENTE		
	Dott.ssa Rita Loreto		
	f.to digitalmente		
	Depositato in Segreteria il 13 AGOSTO 2024		
	p. il DIRIGENTE		
	firmato digitalmente		
	Il Funzionario amministrativo		
	dott.ssa Alessandra Carcani		

In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 13 AGOSTO 2024

p. il DIRIGENTE

f.to digitalmente

Il Funzionario amministrativo

dott.ssa Alessandra Carcani